



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 196 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO:** Disposizioni sulle audizioni nelle Commissioni Consiliari e pubblicazione degli approfondimenti tematici.

L'anno 2018, addì 04 del mese di dicembre in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario LOIZZO  
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe Longo  
“ “ “ : Giacomo Diego GATTA  
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO  
“ “ “ : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo LOIZZO assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Domenica GATTULLI.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti, riferisce quanto segue.

L'attività di coinvolgimento della comunità regionale nel procedimento legislativo risponde alla necessità di garantire una reale ed efficace partecipazione attiva della cittadinanza all'attività istituzionale dell'ente Regione, alla definizione degli indirizzi politico-programmatici regionali e all'elaborazione di nuove norme di legge.

L'attivazione di processi decisionali inclusivi consente all'Assemblea legislativa di dare piena attuazione alla sua funzione di rappresentanza della comunità pugliese di cui all'articolo 22 dello Statuto regionale. L'istituto della rappresentanza, infatti, si concretizza attraverso una adeguata organizzazione e procedimentalizzazione delle politiche pubbliche e attraverso la definizione di procedure specifiche che attivino un canale di dialogo permanente con la società civile e che ne diano evidenza sui portali web istituzionali.

Inoltre, grazie alle attività di consultazione e partecipazione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 13 dello Statuto regionale laddove si sancisce che *“La Regione riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica e promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi”*.

Le attività di consultazione poste in essere dalla Commissioni consiliari sono disciplinate dall'articolo 24 (Richiesta o proposta di ascolto) del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia che si riferisce genericamente alle attività di ascolto che ciascuna Commissione attiva con riferimento ad atti assegnati o a questioni ricadenti nelle materie di propria competenza.

Sulla base dell'articolo 24 vengono, pertanto, realizzate sedute di audizione di soggetti esterni che, qualche volta, presentano all'esame dei Commissari dei contributi scritti. Tali contributi sono distribuiti ai Commissari e resi disponibili a tutti i Consiglieri e, in certi casi, sono oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale sotto forma di allegato al relativo verbale della seduta.

Ciò premesso, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e accessibilità a tali documenti da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 144 del 25 gennaio 2018, con la quale si è provveduto ad aggiornare il Piano della Performance del Consiglio regionale, è

stato inserito l'obiettivo operativo OBA 1.5, la cui struttura responsabile è la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti, specificatamente orientato alla strutturazione della partecipazione degli auditi e alla gestione dei documenti acquisiti in sede di audizione ai fini della pubblicazione degli stessi sul portale istituzionale dell'Ente.

All'obiettivo 1.5, così formulato *“Azioni di comunicazione e di stimolo per la partecipazione alla vita regionale degli stakeholders (persone, gruppi, organizzazioni di particolare interesse per l'istituzione legislativa) attraverso l'utilizzo del portale web, con la definizione di regole per strutturare i processi”*, è associata, come target per il 2018, l'adozione di un documento per strutturare la partecipazione dei soggetti auditi nelle Commissioni consiliari e consentire la pubblicazione sul sito di abstract d'intervento con il collegamento ad aree tematiche di approfondimento.

La scelta rispecchia la volontà di incrementare il livello di accessibilità alle informazioni che riguardano l'organizzazione e le attività delle Commissioni consiliari, con l'obiettivo di favorire la partecipazione e il controllo diffuso da parte dei cittadini in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e riaffermato e ampliato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) italiano.

Le sole limitazioni che controbilanciano la regola della trasparenza e dell'accessibilità attengono alla tutela della sfera personale dell'individuo e al riconoscimento del diritto alla riservatezza.

La normativa sulla privacy, recentemente innovata dall'entrata in vigore, a partire dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e, successivamente, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali e le misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative allo stesso trattamento e all'esercizio dei propri diritti.

Al fine di portare a compimento l'obiettivo operativo OBA 1.5 la Sezione ha proceduto all'elaborazione di un'analisi preliminare sulle recenti novità legislative in materia di privacy ed in materia di lobbying che influenzano le attività di consultazione e ha effettuato un confronto con le realtà delle altre assemblee legislative italiane (Camera, Senato e altri consigli regionali) con particolare riguardo alle modalità utilizzate per la pubblicizzazione dei contenuti. Ciò ha consentito di definire un modello procedurale applicabile al caso pugliese.

Le risultanze della suddetta indagine sono state sintetizzate nel documento: *“Attività di consultazione nelle Commissioni consiliari della Regione Puglia e forme di pubblicità dei contenuti: proposte procedurali”*.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di privacy, è stato, inoltre, redatto il documento: *“Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue*

2016/679, per audizione in Commissione Consiliare” contenente le apposite informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, ai soggetti auditi nelle Commissioni consiliari.

Tanto premesso, il Presidente invita l’Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale.

#### L’UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Loizzo;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
- Ad unanimità dei voti, espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare il documento allegato “A” dal titolo: “Attività di consultazione nelle Commissioni consiliari della Regione Puglia e forme di pubblicità dei contenuti: proposte procedurali” e relativo allegato A.1, quale parte integrante della presente deliberazione;
- Di disporre la pubblicazione sul sito del Consiglio regionale - Sezione atti consiliare - degli approfondimenti tematici e contributi rinvenienti dai lavori delle Commissioni in sede di audizioni su disegni e proposte di legge all’esame del Consiglio;
- Di disporre che l’allegato “A.1” dal titolo “Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, per audizione in Commissione Consiliare” sia sottoposto dalle Segreterie delle Commissioni Consiliari permanenti alla

firma dei soggetti invitati in audizione;

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale;

Il Segretario Generale  
del Consiglio  
*Domenica GATTULLI*

Presidente del Consiglio  
Mario Loizzo

*La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttori*

La Dirigente della Sezione  
Assemblea e Commissioni  
Consiliari Permanenti  
Anna Rita Del Giudice  
*Anna Rita Del Giudice*

## **ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLA REGIONE PUGLIA E FORME DI PUBBLICITA' DEI CONTENUTI: PROPOSTE PROCEDURALI**

### **1. Introduzione**

L'attività di coinvolgimento della comunità regionale nel procedimento legislativo risponde alla necessità di garantire una reale ed efficace partecipazione attiva della cittadinanza all'attività istituzionale dell'ente Regione, alla definizione degli indirizzi politico-programmatici regionali e all'elaborazione di nuove norme di legge.

L'attivazione di processi decisionali inclusivi consente all'Assemblea legislativa di dare piena attuazione alla sua funzione di rappresentanza della comunità pugliese di cui all'articolo 22 dello Statuto regionale. L'istituto della rappresentanza, infatti, si concretizza attraverso una adeguata organizzazione e procedimentalizzazione delle politiche pubbliche e attraverso la definizione di procedure specifiche che attivino un canale di dialogo permanente con la società civile e che ne diano evidenza sui portali web istituzionali.

Inoltre, grazie alle attività di consultazione e partecipazione, si attuano le disposizioni di cui all'articolo 13 dello Statuto regionale laddove si sancisce che *"La Regione riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l'elemento essenziale della vita pubblica democratica e promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi"*.

Il presente lavoro prende in esame, nello specifico, le attività partecipative che hanno luogo presso le Commissioni consiliari e che ne rafforzano la capacità istruttoria.

Partendo da una breve analisi della recente regolamentazione in materia di lobbying e del suo impatto sulle attività di consultazione in commissione, si procederà ad un confronto con le altre assemblee legislative italiane (Camera, Senato e altri consigli regionali) con particolare attenzione alle modalità utilizzate per la pubblicizzazione dei contenuti, per definire, infine, un modello procedurale da applicare al caso pugliese.

### **2. Attività di consultazione e lobbying**

L'analisi dei processi partecipativi attivati in seno alle Commissioni consiliari delle assemblee legislative non può prescindere da un'attenta valutazione del fenomeno della rappresentanza organizzata dei gruppi di interesse e della relativa disciplina giuridica.

Negli ultimi anni nel dibattito politico italiano il tema della rappresentanza organizzata ha preso sempre più piede. Da un lato si è profilata l'idea che la regolamentazione dell'attività di lobbying possa contribuire a scoraggiare i fenomeni corruttivi, dall'altro la tendenziale crisi di rappresentanza dei partiti politici rispetto alle istanze provenienti dal basso ha favorito lo sviluppo di nuove forme organizzate maggiormente focalizzate

sulla promozione e sulla difesa di interessi specifici (Barbera, 2008). In realtà, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei in cui l'attività di lobbying è riconosciuta e affermata da tempo, in Italia permane una certa diffidenza rispetto a questo fenomeno e si fa ancora fatica ad inquadrarlo con precisione.

La regolamentazione della lobbying in Italia è passata attraverso l'approvazione di modifiche ai regolamenti delle Camere, l'applicazione di Registri per la trasparenza e l'adozione di norme regionali (Durante, 2017); è attualmente in discussione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato un disegno di legge che mira a delineare una norma quadro nazionale sul lobbying.

Anche la Regione Puglia si è dotata recentemente di una legge regionale sul tema, la legge regionale 24 luglio 2017, n. 30 (Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici). La L.r. 30/2017 definisce i lobbisti come rappresentanti di gruppi di interesse particolare, sulla base di un rapporto negoziale o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo, la cui attività mira ad incidere in maniera lecita sui processi decisionali pubblici, inclusi i procedimenti di formazione degli atti legislativi, attraverso la presentazione per iscritto di proposte, documenti, osservazioni, studi, ricerche, che riportino anche in maniera meramente ricognitiva la posizione del gruppo.

La citata legge prevede, fra i vari adempimenti, una procedura di accreditamento dei lobbisti all'istituendo registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare (art. 4) e l'istituzione di un'agenda pubblica sul portale istituzionale della Regione Puglia in cui siano resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici (art. 7).

Le disposizioni della l.r. 30/2017 che influenzano, nello specifico, le attività istruttorie in capo alle Commissioni consiliari sono le seguenti:

- i rappresentanti iscritti al registro possono chiedere di essere auditi dalle commissioni consiliari e, in tal caso, la relativa documentazione è trasmessa a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale (art. 8 c. 2);
- i rappresentanti iscritti al registro possono accedere agli uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse, ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio (art. 8 c. 3);
- l'attività di lobbying svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota attraverso l'agenda pubblica e, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, gli stessi decisori ne tengono conto nella formazione della decisione pubblica, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di interesse generale, facendone menzione nella relazione illustrativa degli atti normativi e degli atti amministrativi generali (art. 9 c. 1).

Le suelencate disposizioni non comportano sostanziali variazioni rispetto alle vigenti procedure che regolano le attività delle Commissioni posto che, allo stato attuale, chiunque può chiedere di essere audito in Commissione in merito ad un atto assegnato o su una questione che ricada nelle materie di competenza della Commissione stessa, ed inoltre le informazioni relative all'iter degli atti assegnati e all'organizzazione dei lavori del Consiglio sono già tutte disponibili nel dettaglio sul sito web istituzionale del Consiglio.

L'unica previsione che dovrà essere opportunamente accolta attiene alla relazione illustrativa degli atti normativi che, come previsto all'articolo 9 comma 1, sarà arricchita in modo da rendere tracciabili i contributi pervenuti in Commissione da soggetti iscritti al registro di cui alla l.r. 30/2017 e utilizzati nella stesura dell'atto.

Con riferimento all'obbligo di trasmissione ai capigruppo della documentazione presentata dai soggetti auditi, va rilevato che, attualmente, gli eventuali contributi scritti presentati dagli auditi non solo sono distribuiti ai commissari e restano a disposizione di tutti i consiglieri presso gli uffici della Commissione competente ma, in molti casi, sono oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale come allegati al verbale della relativa seduta. Posto che il nuovo obiettivo di performance per il 2018 della Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale prevede una gestione più strutturata della documentazione acquisita in sede di audizione e della relativa pubblicazione sul portale istituzionale, come si approfondirà nel successivo paragrafo 4, il citato obbligo di trasmissione della documentazione ai capigruppo viene nei fatti superato dalla pubblicazione sul portale che raggiunge un pubblico ben più ampio.

Resta da chiarire che la l.r. 30/2017 non si applica alla fattispecie delle audizioni presso le Commissioni consiliari che restano disciplinate in modo autonomo dal Regolamento interno del Consiglio.

Invero, la Deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 24/04/2018 "Istituzione dell'Agenda pubblica e approvazione delle Linee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e del Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare", recependo le raccomandazioni della VII Commissione consiliare (di cui alla decisione n. 30 del 10/01/2018), con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della stessa legge, prevede che: *"Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al registro i soggetti auditi dalle Commissioni consiliari permanenti in quanto le stesse non sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 24 luglio 2017 n. 30"*.

Tale decisione risulta pienamente in linea con quanto disposto dalla Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei Deputati (2016) che, al comma 2 dell'articolo II (Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi) riporta testualmente: *"Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari."* Allo stesso modo, la legge regionale 20 luglio 2016, n.17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale) della Regione Lombardia esclude dal suo ambito di applicazione le audizioni presso le Commissioni consiliari in quanto sono già pubbliche e soggette a regole di trasparenza e tracciabilità. All'articolo 3, comma 6 della citata legge regionale delle Lombardia è espressamente previsto che: *"Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni consiliari e la partecipazione a convegni o iniziative pubbliche che vedano la presenza di decisori pubblici"*.

Tale impostazione si fonda sulla necessità di assicurare alle Commissioni ampia libertà in merito allo svolgimento di attività conoscitive e di approfondimento tecnico riguardanti gli argomenti di propria competenza. Inoltre, le sedute di audizione di soggetti esterni sono già soggette a forme di pubblicità e tracciabilità ben definite.

### **3. Le attività di consultazione nelle Commissioni permanenti delle assemblee legislative italiane. Analisi di benchmarking sulle forme di pubblicità e di diffusione delle informazioni.**

Al fine di delineare il quadro di riferimento italiano in materia di gestione delle attività di consultazione e partecipazione di cittadini, enti e associazioni alle sedute delle Commissioni permanenti delle assemblee legislative, è utile procedere ad una rapida disamina delle diverse modalità procedurali adottate dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dai Consigli regionali.

La pubblicità dei lavori delle Commissioni del Senato della Repubblica è disciplinata dall'articolo 33 del Regolamento del Senato<sup>1</sup>. Sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, nella sezione di ciascuna Commissione permanente, sono pubblicate le convocazioni, gli ordini del giorno, i resoconti sommari e i resoconti stenografici delle sedute. Con particolare riferimento alle audizioni, sono pubblicati gli elenchi dei documenti acquisiti in sede di audizione con la seguente specificazione:

*"In questa sezione sono disponibili per consultazione documenti che la Commissione acquisisce nel corso della propria attività e che non rientrano fra gli atti pubblicati dal Senato. Trattandosi di documenti prodotti da enti e personalità estranei al Senato, la responsabilità per il loro contenuto è interamente degli stessi autori."*

Per alcune audizioni e indagini conoscitive sono disponibili sul sito istituzionale anche i video delle sedute.

Sul sito istituzionale della Camera dei Deputati sono precisate le procedure adottate per garantire la pubblicità dei lavori delle Commissioni, regolata dall'articolo 65 del Regolamento<sup>2</sup>. Oltre all'agenda dei lavori e alle convocazioni, sono pubblicati anche i

---

<sup>1</sup> Cfr. Regolamento del Senato:

Articolo 33 – (Pubblicità dei lavori delle Commissioni)

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
3. [Abrogato].
4. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

<sup>2</sup> Cfr. Regolamento della Camera:

Articolo 65

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.
2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

resoconti delle sedute. Inoltre, le sedute sono trasmesse in diretta via internet, via radio e sul canale satellitare TV della Camera e, in occasione di dibattiti particolarmente importanti, anche sulle reti della TV pubblica.

Per quanto attiene alle audizioni, sempre sul sito istituzionale, viene pubblicato l'elenco delle audizioni con il relativo resoconto stenografico scaricabile in formato pdf e l'elenco nominativo dei soggetti auditi, ad esclusione degli auditi in incontri ed audizioni informali. Sempre sul sito istituzionale della Camera, con riferimento alle audizioni, è infatti specificato che:

*"Le Commissioni ascoltano frequentemente i membri del Governo, per chiedere chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica nelle materie di propria competenza. Possono anche ascoltare i dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 143, comma 2). Si tratta delle cosiddette "audizioni" che godono di un regime peculiare di pubblicità (in particolare, ne è pubblicato il resoconto stenografico). Ma alle Commissioni è consentito dalla prassi ascoltare anche altri soggetti, sia pure in modo informale (non si pubblicano, cioè, resoconti): così, ad esempio, possono svolgersi audizioni informali di responsabili di rilevanti settori sociali, degli organismi professionali e di chiunque sia esperto in merito allo specifico problema in esame."*

Con riferimento alle assemblee legislative regionali, il quadro appare piuttosto eterogeneo.

In Toscana, oltre alle audizioni di cui all'articolo 53 del Regolamento interno, le Commissioni possono effettuare consultazioni (art. 52 del Regolamento) al fine di promuovere la più ampia partecipazione e acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati. In questo caso, si invitano i soggetti da consultare a trasmettere osservazioni e proposte per iscritto o telematicamente entro un termine stabilito (di norma sette giorni) o anche a partecipare di persona alla consultazione che si tiene presso la sede del Consiglio o anche in sedi esterne. Il Regolamento interno prevede, altresì, la possibilità di effettuare indagini conoscitive tese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni (art. 55 del Regolamento)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale della Toscana:

Articolo 52 – (Consultazioni)

1. Le commissioni, al fine di promuovere, secondo i principi dell'articolo 3 dello Statuto, la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla fase istruttoria di atti normativi e di programmazione, possono effettuare consultazioni finalizzate ad acquisire osservazioni e proposte sugli atti assegnati per l'espressione del parere referente.

2. Alle consultazioni possono essere invitati le associazioni rappresentative degli enti locali e alcuni o singoli enti locali per acquisire osservazioni e proposte su atti di loro specifico interesse per i quali non è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali, nonché comunità di cittadini e di residenti, enti e organismi pubblici e privati, associazioni di categoria ed esperti.

3. La commissione referente individua i soggetti da consultare, le modalità ed i termini della consultazione.

4. L'invito per le consultazioni, predisposto dalle commissioni, è trasmesso dal Presidente del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della data dello svolgimento delle consultazioni. L'invito è trasmesso per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

5. Le consultazioni si effettuano alla presenza del presidente della commissione referente, o in sua assenza del vicepresidente, che ne dirige lo svolgimento. Alle consultazioni possono assistere tutti i consiglieri regionali.

Ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento interno, le sedute delle Commissioni permanenti della Toscana sono pubbliche e tale pubblicità è assicurata tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale degli affari trattati e del relativo esito con l'indicazione dei voti espressi, dei verbali delle sedute e tramite la trasmissione via web delle consultazioni. Se quindi, da un lato, per le consultazioni è assicurata la massima trasparenza e pubblicità, dall'altro non viene data evidenza di eventuali contributi da parte dei soggetti auditi.

In Emilia Romagna il diritto alla partecipazione al procedimento legislativo da parte delle associazioni è sancito dall'articolo 19 dello Statuto<sup>4</sup>. Il Protocollo di consultazione

---

*6. Il presidente della commissione può fornire risposta a eventuali richieste di chiarimento dei soggetti consultati.*

*7. Le consultazioni possono essere svolte anche in forma scritta o telematica. In ogni caso i soggetti consultati possono inviare le proprie osservazioni e proposte sia in forma scritta, sia in forma telematica.*

*8. Le consultazioni possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.*

*9. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 42.*

#### Articolo 53 – (Audizioni)

*1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni o di altri soggetti.*

*2. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il presidente dà conto alla commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.*

*3. Il presidente della commissione trasmette l'invito all'audizione di norma cinque giorni prima dello svolgimento della seduta. L'invito è contestualmente inviato per conoscenza anche al Presidente del Consiglio.*

*4. Le audizioni sono inserite all'ordine del giorno della seduta della commissione.*

#### Articolo 55 – (Procedimento per le indagini conoscitive)

*1. Nelle materie di loro competenza le commissioni permanenti possono disporre, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza non è richiesta quando l'indagine è disposta dal Consiglio.*

*2. Le commissioni predispongono un dettagliato programma operativo e finanziario dell'indagine da effettuare e lo sottopongono all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio. Nell'ambito del programma approvato, le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal presidente della commissione.*

*3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio.*

*4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva uno o più documenti con eventuale richiesta di discussione in Consiglio.*

*5. I documenti posti in votazione sono allegati ai risultati dell'indagine.*

*6. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza del Consiglio, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri. La conferenza di programmazione dei lavori valuta la richiesta di cui al comma 4.*

*7. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio.*

<sup>4</sup> Cfr. Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 61 dell' 1 aprile 2005:

#### Articolo 19 – (Assemblea legislativa e modalità di consultazione)

*1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.*

*2. L'Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.*

*3. L'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del Regolamento dell'Assemblea.*

delle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'articolo 19 dello Statuto è parte integrante del Regolamento interno dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna.

Gli strumenti previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna per le consultazioni di cittadini, enti ed associazioni sono i seguenti:

1. Pubbliche udienze conoscitive (art. 43 del Regolamento interno);
2. Audizioni (art. 44 del Regolamento interno);
3. Incontri specifici (art. 42, c. 6 del Regolamento interno);
4. Consultazioni telematiche (art. 42, c.7 del Regolamento interno).

Le quattro modalità di consultazione sopraelencate rispondono alle diverse necessità di coinvolgimento di interlocutori esterni che si possono presentare in Commissione a seconda della tipologia di atto assegnato. Per effettuare consultazioni mirate, gli strumenti più idonei sono gli "incontri specifici" - con cittadini, associazioni ed enti locali - o le "audizioni" di rappresentanti di enti ed associazioni o di persone competenti nella materia o nell'argomento in esame. Se si manifesta invece l'esigenza di raccogliere le proposte e le opinioni di un ampio numero di interlocutori, sarà preferibile un'udienza conoscitiva o una consultazione telematica che può essere avviata per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentino almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale.

Gli incontri di consultazione si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa salvo che un diverso luogo di riunione risulti più consono a garantire un'ampia partecipazione. Inoltre, tali incontri hanno luogo in tempi e orari atti a facilitare la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni. Gli inviti per le consultazioni sono inviati almeno dieci giorni prima della data in cui è fissato l'incontro di consultazione. Le consultazioni telematiche si chiudono entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio.

L'attività d'informazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è disciplinata dall'articolo 41 del Regolamento interno. Sul sito del Consiglio sono pubblicati i processi verbali e le registrazioni audio delle sedute di Commissione, oltre ai resoconti integrali della registrazione per le audizioni e per le indagini conoscitive. Inoltre, nella sezione "Informative e audizioni svolte dalla Commissione" della Commissione interessata, sono pubblicati i materiali presentati dai soggetti auditi denominati "materiale illustrato".

In Liguria le consultazioni sono regolate dall'articolo 87 del Regolamento interno ma non è ben chiara la distinzione fra consultazioni ed audizioni; è, inoltre, prevista la possibilità di effettuare indagini conoscitive (art. 89 del Regolamento)<sup>5</sup>. Inoltre, ai sensi

---

4. Ogni Commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.

<sup>5</sup> Cfr. Regolamento interno del Consiglio regionale- assemblea legislativa della Liguria:

Articolo 87 - (Consultazioni)

1. Nell'esame di progetti di legge o degli altri provvedimenti ovvero nella predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 92 può avere luogo una fase istruttoria, attraverso consultazioni da parte delle Commissioni dirette a conoscere le posizioni degli organismi territoriali, economici, sociali. Sulle consultazioni decide la Commissione a maggioranza dei presenti; vengono, invece, senz'altro effettuate

dell'articolo 74 del Regolamento, in caso di audizioni, i documenti e le memorie depositati dagli auditi vengono allegati ai verbali delle sedute che sono pubblicati sul sito web istituzionale.

Nelle Marche, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale<sup>6</sup>, i soggetti auditi possono far pervenire in ogni momento alle Commissioni informazioni, documenti, pareri, osservazioni, proposte su temi attinenti alle loro competenze, che sono dalle stesse

---

*a seguito di richiesta motivata, in relazione all'argomento in esame, da parte di un numero di Commissari in grado di esprimere un terzo dei Consiglieri regionali.*

*2. Le consultazioni della generalità degli organismi territoriali da parte delle Commissioni sulle iniziative di cui all'articolo 66, comma 1, dello Statuto, si realizzano attraverso l'espressione del parere obbligatorio di cui all'articolo 132, da parte del Consiglio delle Autonomie locali, il quale può richiedere alle Commissioni di illustrarne i contenuti in audizione. La Commissione, in relazione all'argomento da esaminare ed al livello degli interessi coinvolti, può decidere, a maggioranza dei presenti, l'audizione di singoli enti locali di cui ritenga di volere conoscere la posizione o degli enti locali che ne facciano richiesta.*

Articolo 89 - (Indagini conoscitive e sopralluoghi)

*1. Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre, eventualmente in composizione ristretta, anche d'intesa con le Amministrazioni degli Enti locali territoriali, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili alla loro attività o a quella del Consiglio.*

*2. Possono, altresì, effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.*

*3. Le indagini conoscitive possono essere richieste alle Commissioni dal Consiglio.*

*4. Alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si dà luogo previo consenso dell'Ufficio di Presidenza, al quale spetta altresì definirne le modalità nei casi in cui le stesse non siano limitate alle attività e al funzionamento degli organi ed uffici della Regione e deliberare circa eventuali impegni di spesa.*

*5. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini avanzando, se del caso, le opportune proposte.*

<sup>6</sup> Cfr. Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche:

Articolo 97 - (Consultazione e partecipazione all'attività delle Commissioni)

*1. Le Commissioni favoriscono la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni in relazione alle proposte di legge, di regolamento o di atto amministrativo assegnate al loro esame o comunque su questioni di particolare interesse sulle quali debbano svolgere un'attività istruttoria.*

*2. A tale scopo possono procedere ad audizioni di: rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, personale dell'amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati, di società partecipate dalla Regione o di altre amministrazioni.*

*3. I soggetti di cui al comma 2 possono far pervenire in ogni momento alle Commissioni informazioni, documenti, pareri, osservazioni, proposte su temi attinenti alle loro competenze, che sono dalle stesse esaminate, ovvero chiedere di essere convocati in audizione.*

*4. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea favorisce lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole ed immediata la partecipazione dei soggetti esterni all'attività delle Commissioni.*

*5. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono le proposte o gli atti ad esse assegnati, valutano se la consultazione sia necessaria o comunque opportuna. Spetta parimenti alle Commissioni decidere in ordine ai soggetti da consultare e ai modi e tempi della consultazione.*

*6. Gli inviti per le consultazioni, unitamente al testo della proposta o dei documenti cui la consultazione si riferisce, sono inviati dal Presidente della Commissione con un anticipo tale da consentirne un congruo esame da parte dei soggetti invitati, salvo casi di particolare e comprovata urgenza.*

*7. Lo svolgimento delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini fissati in sede di programmazione dei lavori e di quelli previsti dal comma 14 dell'articolo 86.*

*8. La partecipazione dei commissari alle consultazioni è libera; in ogni caso ad esse possono prendere parte anche i consiglieri non componenti della Commissione.*

*9. Le audizioni si tengono, di norma, presso la sede dell'Assemblea; esse possono svolgersi presso sedi diverse sul territorio regionale previa comunicazione al Presidente dell'Assemblea.*

*10. Ogni qualvolta il procedimento di consultazione comporti spese, le stesse sono preventivamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza.*

esaminate, ovvero chiedere di essere convocati in audizione. L'articolo 97, tuttavia, non effettua una chiara distinzione fra consultazioni ed audizioni che sembrano confluire in un'unica fattispecie. Rispetto alla pubblicità dei contenuti, si evidenzia che sul sito sono pubblicati soltanto il calendario dei lavori, gli atti giacenti e le convocazioni delle Commissioni; non vi è pertanto traccia di eventuali materiali consegnati dai soggetti auditi.

Nel Regolamento del Piemonte non figurano le audizioni che vengono evidentemente ricomprese nella generica disciplina delle "consultazioni" di cui all'articolo 41 del Regolamento<sup>7</sup>. Le consultazioni pubbliche sono considerate come uno strumento fondamentale attraverso il quale le Commissioni consiliari possono chiedere il parere di cittadini, imprese e dei gruppi di interesse del settore pubblico e privato. In Piemonte è stata introdotta una modalità innovativa di "consultazione online" per le Commissioni consiliari sui singoli progetti di legge esaminati in Commissione. Si tratta di una modalità che va ad aggiungersi alla più tradizionale forma di consultazione "fisica".

Sul portale istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte si sottolinea, inoltre, che le esperienze di consultazione digitale promosse dalle istituzioni italiane sono state finora caratterizzate dall'esiguità della partecipazione rispetto al numero complessivo dei soggetti coinvolti. Il tasso di adesione per le consultazioni effettuate dalle Commissioni consiliari piemontesi è stato di circa il 7%. Il Consiglio piemontese, in tale ottica, sta procedendo al potenziamento dello strumento attraverso un'interfaccia rinnovata e di più facile utilizzo nello spazio dedicato nella sezione "Strumenti di partecipazione" del sito web istituzionale. In tal modo, la richiesta di partecipazione non sarà più inoltrata sotto forma di invito per email, ma sarà aperta a chiunque voglia far pervenire il proprio contributo, sempre che si tratti di enti, associazioni e altri organismi e non di singoli cittadini, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Sempre in Piemonte è prevista la possibilità per le Commissioni consiliari di effettuare indagini conoscitive, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte:

Articolo 41 – (Le consultazioni)

1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli Enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Nel corso delle consultazioni i Consiglieri possono richiedere chiarimenti ai consultati.

2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti per oggetti e tempi determinati facendo in tal senso richiesta all'Ufficio di Presidenza che decide in merito nella prima seduta.

3. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione delibera di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione.

5. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle consultazioni, documentazioni e procedure per lo svolgimento delle attività di Commissione decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

<sup>8</sup> Cfr. Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte:

Articolo 32 – (Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, possono condurre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.

3 Il comma 2 è stato sostituito dalla deliberazione C.R. 233-19727 del 18 giugno 2013.

In Veneto, le forme di consultazione sono disciplinate dall'articolo 58 del Regolamento<sup>9</sup> ed includono, oltre alle audizioni dirette, anche l'invito a esprimere per iscritto pareri e proposte sul progetto o sulla proposta di legge, entro un termine determinato, e i forum e le altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Sul sito web istituzionale sono pubblicati il calendario dei lavori, le convocazioni e i verbali delle sedute di commissione (art. 34 del Regolamento), ma non figura una sezione dedicata ai contributi depositati dai soggetti auditi. Infine, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del Regolamento, nei casi di sedute in sede redigente è assicurata la pubblicità dei lavori della Commissione, anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

In Sardegna sono previste le audizioni (art. 43 del Regolamento) e le indagini conoscitive (art. 42 del Regolamento)<sup>10</sup> ma non le consultazioni. Sul sito sono pubblicate

---

*2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.*

*3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini avanzando, se del caso, le opportune proposte.*

<sup>9</sup> Cfr. Regolamento del Consiglio regionale del Veneto:

Articolo 58 - (Forma delle consultazioni)

*1. Le consultazioni di cui all'articolo 57 possono essere effettuate in forma di:*

*a) audizione diretta;*

*b) invito a esprimere per iscritto sul progetto o sulla proposta, entro un termine determinato, pareri e proposte;*

*c) forum e altre forme di e-democracy, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.*

*2. Le consultazioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettere b) e c), sono effettuate nella forma dell'audizione diretta. Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla decisione della commissione consiliare che effettua la consultazione.*

*3. L'invito per le consultazioni è diramato dal presidente della commissione consiliare competente.*

*4. Qualora la consultazione si svolga per audizione diretta l'invito è trasmesso almeno sette giorni prima della data fissata.*

*5. Gli enti con personalità giuridica partecipano all'audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi delegate. Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste delegata.*

<sup>10</sup> Cfr. Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna:

Articolo 42 - (Indagini conoscitive)

*1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, informandone il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.*

*2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.*

Articolo 43 - (Audizioni e acquisizione di informazioni)

*1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Regione e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.*

*2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili istituzionali, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.*

*3. Sempre ai fini indicati ai commi 1 e 2 le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.*

*4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.*

le convocazioni, il calendario dei lavori e le sintesi delle sedute, ma mancano informazioni specifiche sulle audizioni e su eventuali materiali consegnati dai soggetti auditi.

Nel Friuli Venezia Giulia non sono previste consultazioni ma solo audizioni di soggetti esterni (art. 164 del Regolamento) o del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale (art. 169 bis del Regolamento) e indagini conoscitive (art. 166 del Regolamento)<sup>11</sup>. Sul sito sono pubblicati i verbali delle sedute di Commissione e di audizione e ai verbali sono allegati i contributi presentati dai soggetti auditi.

In Lombardia la partecipazione al procedimento legislativo è disciplinata dall'articolo 36 dello Statuto attraverso il quale si promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche. Ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di presidenza.

Le consultazioni, le audizioni e le attività conoscitive sono regolate dall'articolo 43 del Regolamento<sup>12</sup> e, per tali attività, le Commissioni possono avvalersi degli strumenti

---

<sup>11</sup> Cfr. Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia:

Articolo 164 - (Audizioni di soggetti esterni)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera lo svolgimento di audizioni, indica l'oggetto dell'audizione, i soggetti da audire e il calendario delle audizioni. Per lo svolgimento delle audizioni può nominare una delegazione della Commissione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano. Gli altri componenti la Commissione, ricevuta la comunicazione delle audizioni ed entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, possono proporre l'integrazione dell'elenco dei soggetti da audire.
2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.
3. Se l'oggetto delle audizioni riguarda competenze di due Commissioni, i rispettivi Uffici di Presidenza possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.

Art. 166 - (Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio.

Art. 169 bis - (Audizioni e comunicazioni del Presidente della Regione, di singoli Assessori e dirigenti su oggetti di interesse pubblico regionale)

1. Ciascuna Commissione, nelle materie di propria competenza, può chiamare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale. In caso di audizione del Presidente si applica l'articolo 37, comma 3.
2. Il Presidente della Regione può chiedere al Presidente del Consiglio che l'Assemblea o la Commissione permanente competente per materia siano convocate per comunicazioni del Presidente o di singoli Assessori su oggetti di interesse pubblico regionale. Per le comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il dibattito non può aver inizio prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla comunicazione, salvo il ricorso al procedimento di cui all'articolo 52, comma 8. Durante il dibattito sulle comunicazioni possono essere presentati ordini del giorno conclusivi da votarsi, senza svolgimento, al termine del medesimo. Per la durata degli interventi si applica quanto previsto per la discussione delle mozioni.
3. In ogni caso ciascuna Commissione può concordare con gli Assessori lo svolgimento di comunicazioni e relazioni in Commissione su oggetti di competenza della stessa.
4. Ciascuna Commissione, nelle materie di sua competenza, può richiedere al Presidente della Regione che uno o più dirigenti regionali o amministratori e dirigenti di enti e aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione si presentino, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, per riferire su oggetti di interesse pubblico inerenti alle loro competenze.

<sup>12</sup> Cfr. Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia:

Articolo 43 - (Consultazioni, audizioni e attività conoscitive)

ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.

L'articolo 44 del Regolamento<sup>13</sup> prevede la pubblicazione degli atti assegnati alle Commissioni sul portale istituzionale in modo da adempiere anche agli obblighi informativi nei confronti dei soggetti di cui al citato articolo 36 dello Statuto che vengono individuati dall'ufficio di presidenza sulla base dei seguenti criteri: rappresentatività, radicamento sul territorio, diretto interesse al provvedimento, utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.

Le Commissioni, ai fini dell'istruttoria legislativa, si avvalgono delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni e, per l'acquisizione di tali proposte e osservazioni, possono indire consultazioni per via telematica. Sul portale istituzionale sono pubblicati i processi verbali delle sedute.

- 
1. Le commissioni consiliari procedono, laddove lo ritengano necessario, alle audizioni e alle consultazioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 dello Statuto, su richiesta dei soggetti medesimi o per propria decisione, in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.
  2. L'ufficio di presidenza della commissione, sentita la commissione, esamina le richieste di audizione e di consultazione e, se valutate positivamente, stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
  3. Le commissioni, per le attività di cui ai commi 1 e 2, nonché per altre attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza possono recarsi fuori della propria sede dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Previo accordo con la Giunta regionale, le commissioni possono avvalersi, per lo svolgimento di dette attività, delle sedi territoriali della Regione.
  4. Le commissioni possono avvalersi per le attività di cui al presente articolo degli strumenti ritenuti più utili, ivi comprese l'informazione e la consultazione per via informatica e telematica.
  5. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari, rappresentativo anche delle minoranze, che è tenuto a riferire alla commissione stessa.

<sup>13</sup> Cfr. Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia:

Articolo 44 - (Forme di partecipazione al procedimento legislativo ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto)

1. Le commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti interessati, procedono alle audizioni sui progetti di legge ad esse assegnati secondo le modalità e i criteri indicati nel presente articolo.
2. L'obbligo di informare i soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, dello Statuto è assicurato attraverso l'immediata pubblicazione dei testi dei progetti di legge assegnati a ciascuna commissione sul sito internet del Consiglio regionale.
3. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) rappresentatività;
  - b) radicamento sul territorio;
  - c) diretto interesse al provvedimento;
  - d) utilità dell'audizione per il compimento dell'istruttoria legislativa.
4. L'ufficio di presidenza della commissione predispone il programma delle audizioni in modo da renderne lo svolgimento compatibile con il calendario dei lavori consiliari e può fissare il termine entro il quale i soggetti individuati devono presentare le proprie osservazioni. I soggetti individuati a norma del comma 3 sono informati del luogo e della data delle loro audizioni con preavviso di almeno tre giorni.
5. Le commissioni si avvalgono, ai fini dell'istruttoria legislativa, delle proposte e delle osservazioni ricevute nel corso delle audizioni, garantendo a tutti i propri componenti, alla Giunta regionale e ai partecipanti la conoscenza delle stesse.
6. Per l'acquisizione delle proposte e delle osservazioni di cui al presente articolo le commissioni possono indire consultazioni per via telematica.
7. Nel caso di esame di un progetto di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 50 dello Statuto i soggetti promotori devono essere consultati dalla commissione; alla consultazione sono ammessi:
  - a) se si tratta d'iniziativa di cittadini, i delegati dei presentatori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci;
  - b) se si tratta d'iniziativa di consigli provinciali o comunali, una delegazione rappresentativa degli stessi.
8. A ciascun delegato è data facoltà di parola, per non più di una volta, per illustrare e motivare la proposta in esame o particolari aspetti di essa.
9. La commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari che sono tenuti a riferire alla commissione stessa.

Dall'analisi comparativa fra le Regioni esaminate si rileva che le modalità di pubblicità delle attività di consultazione sono variegate. La maggior parte dei consigli regionali pubblicano sul proprio sito web istituzionale gli ordini del giorno, i calendari dei lavori e i verbali delle sedute, soltanto l'Emilia Romagna pubblica anche le registrazioni audio delle stesse. I documenti acquisiti dai soggetti auditi vengono pubblicati sui portali istituzionali dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia e della Liguria. Vi sono poi alcune Regioni che stanno sperimentando forme di consultazione più ampie rispetto alle audizioni, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, come il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, che le trasmette anche via web, la Lombardia e il Piemonte, che sta potenziando la sezione del sito dedicata alla partecipazione per incoraggiare l'adesione.

#### **4. Strutturare la partecipazione dei soggetti auditi nelle Commissioni del Consiglio regionale della Puglia e procedere alla pubblicazione dei materiali acquisiti sul portale istituzionale: proposte operative**

Le attività di consultazione poste in essere dalle Commissioni consiliari sono disciplinate dall'articolo 24 (Richiesta o proposta di ascolto) del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia che si riferisce genericamente alle attività di ascolto che ciascuna Commissione attiva con riferimento ad atti assegnati o a questioni ricadenti nelle materie di propria competenza.

Non è menzionata, quindi, nel Regolamento la possibilità di dare luogo a consultazioni più ampie, che investano un elevato numero di interlocutori, anche telematiche, né ad indagini conoscitive, a differenza di quanto accade in altre Regioni, come riportato nel precedente paragrafo<sup>14</sup>.

Sulla base dell'articolo 24 vengono, pertanto, realizzate sedute di audizione di soggetti esterni che, qualche volta, presentano all'esame dei Commissari dei contributi scritti. Tali contributi, come accennato in precedenza, sono distribuiti ai Commissari e resi disponibili a tutti i Consiglieri e, in certi casi, sono oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale sotto forma di allegato al relativo verbale della seduta.

Tuttavia, nell'ottica di garantire la massima trasparenza e accessibilità a tali documenti da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, nel piano performance obiettivi operativi 2018 della Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale è stato inserito un obiettivo specificatamente orientato alla strutturazione della partecipazione degli auditi e alla gestione dei documenti acquisiti in sede di audizione ai fini della pubblicazione degli stessi sul portale istituzionale dell'Ente.

La scelta rispecchia la volontà di incrementare il livello di accessibilità alle informazioni che riguardano l'organizzazione e le attività delle Commissioni consiliari, con l'obiettivo di favorire la partecipazione e il controllo diffuso da parte dei cittadini in linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e riaffermato e ampliato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA)

---

<sup>14</sup> La valutazione dell'opportunità di avviare consultazioni allargate anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione sarà oggetto di approfondimento in un successivo articolo.

italiano. Il FOIA italiano, infatti, sancisce l'accessibilità "totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di promuovere la partecipazione di tutti i possibili interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini<sup>15</sup>.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d. lgs. 33/2013, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che la P.A. non ha l'obbligo di pubblicare, fattispecie in cui ricadono i documenti acquisiti in sede di audizione è, tuttavia, legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti".

Infatti, le sole limitazioni che controbilanciano la regola della trasparenza e dell'accessibilità attengono alla tutela della sfera personale dell'individuo e al riconoscimento del diritto alla riservatezza che esclude la pubblicazione di alcune categorie di dati. Già nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ("Codice della privacy" - Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana) erano state individuate specificatamente le categorie di dati che necessitavano di adeguati livelli di protezione e si sanciva il principio di necessità nel trattamento dei dati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La normativa sulla privacy è stata, tuttavia, innovata dall'entrata in vigore, a partire dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Sul tema del trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali, l'articolo 86 del Regolamento recita:

*"I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento".*

Anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 disciplina, all'articolo 2-sexies, il trattamento di categorie particolari di dati personali che risulta necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Ovvero ammette, nei casi specificatamente indicati, il trattamento di particolari categorie di dati personali (elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679). Ferma restando la necessità di una previsione normativa o regolamentare che ne disciplini il trattamento (articolo 2 - sexies, comma 1, del d. lgs. 101/2018), come indicato al comma 2, lettera f), del citato articolo 2 - sexies, è ammesso il trattamento di tali dati personali per la documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di

---

<sup>15</sup> Con il FOIA italiano, l'accesso ai documenti detenuti dalla P.A. diviene generalizzato, salvo limitazioni, e, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, non occorre alcun interesse qualificato né il diritto risulta limitato ai documenti che per legge devono essere oggetto di pubblicazione. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 97/2016: "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari.

Quindi nel caso specifico in esame, la previsione regolamentare che disciplina il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività degli organi consiliari della Regione Puglia è il Regolamento regionale 25 maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03).

Quindi, al fine di proseguire il percorso verso una P.A. "casa di vetro" tutelando al contempo la normativa in materia di privacy, sono state previste apposite procedure di verifica per la pubblicazione sul portale dei documenti presentati dagli auditi.

In primo luogo, agli auditi verrà trasmessa, contestualmente alla lettera di invito, una scheda da compilare con i dati di contatto, gli estremi dell'organizzazione di provenienza, l'indicazione dello scopo perseguito e con la possibilità di allegare un documento scritto relativo all'intervento da effettuarsi in sede di audizione che sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio.

I contributi raccolti confluiranno in un'apposita sezione del portale dove saranno ordinati per aree tematiche di approfondimento, in modo da renderne più agevole la consultazione.

Inoltre, al fine di ottemperare alla citata normativa per la tutela della Privacy, al soggetto audito vengono fornite in forma scritta tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, secondo il modello rappresentato nell'Allegato 1.

Tuttavia, preliminarmente alla pubblicazione sul portale, si procederà in ogni caso ad una verifica dei contenuti e, laddove si riscontri la presenza di dati personali, si procederà all'oscuramento degli stessi anche al fine di sottrarli all'indicizzazione, ovvero alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca.

Un'indagine sulle attività di consultazione messe in campo dalla Commissione Europea (Opper, Mahoney, e Kluver, 2014) ha evidenziato, fra i principali problemi di tali attività, la intempestiva pubblicazione dei materiali trasmessi dai vari stakeholder, che avviene solo alla fine del periodo di consultazione, e la mancanza di chiarezza su come gli input ricevuti siano integrati nella legislazione. I risultati dell'indagine promuovono, infatti, come buona pratica per la Commissione Europea, la chiara indicazione delle modifiche apportate alla proposta di legge che derivano dalle attività di consultazione e le motivazioni dell'accoglimento delle stesse: *"We suggest that the Commission establish a set of general guidelines regarding how responses to consultations should be integrated into legislation. At an absolute minimum, the legislative proposal (or some other official document) should clearly indicate what changes were made (if any) as a result of the consultation and why. If a particular actor (or group of actors) was especially influential, we believe that fact should be made clear"* (Opper, Mahoney, e Kluver, 2014, p.3).

In linea con le risultanze della citata indagine, si ritiene fondamentale, oltre alla tempestiva pubblicazione dei materiali degli auditi che, al termine del processo istruttorio in Commissione, la relazione a corredo dell'atto licenziato riporti chiari riferimenti ai contributi da parte dei soggetti auditi e/o da parte dei rappresentanti di

gruppi di interesse che sono stati utilizzati nella stesura della norma, evidenziano laddove possibile le motivazioni alla base dell'adozione degli stessi.

## Bibliografia

Barbera, A. (2008) La rappresentanza politica: un mito in declino?, *Quaderni Costituzionali*, n.4/2008, pp.853-88.

Camera dei deputati - Osservatorio sulla legislazione (2007) *Nota di sintesi. Le Assemblee regionali nel sistema in trasformazione. Estratto dal Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea.*

Camera dei deputati - Servizio Studi XVII Legislatura - Documentazione e ricerche (2016) *La disciplina dell'attività di lobbying*, Dossier n. 235, Schede di lettura, 18 maggio 2016.

Della Luna Maggio, L. (2015) "Le lobbies nell'ordinamento italiano: quale regolamentazione possibile?", *Forum di Quaderni costituzionali*, 9 aprile 2015.

Durante, M. (2017) "La disciplina del *lobbying* nel sistema autonomistico italiano. Alla ricerca di una legge generale in materia e l'attivismo di alcune Regioni", *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, Anno 2017 - Fascicolo III.

European Citizen Action Service - ECAS (2015) *Co-deciding with Citizens: Towards Digital Democracy at EU Level.*

Lironi, E. (2016) *Potential and Challenges of E-participation in the European Union: Study*, European Parliament.

Macintosh, A. (2006) "eParticipation in policy-making: the research and the challenges", in Cunningham, P., Cunningham, M. (Eds.) *Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications. Case Studies*, IOS Press, Amsterdam.

Noveck, B.S.S. (2009) *Wiki Government: how technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful*, Brookings Institution Press.

OECD (2002) *Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making*, OECD Publishing, Paris.

Opper, M., Mahoney, C., Kluver, H. (2014) *How to Deal Effectively With Information Overload and the Proliferation of Consultations?*, Intereuro outreach workshop, 2 December 2014.

Petrillo, P.L. (2017) "Il dialogo in Parlamento tra politica e interessi organizzati", *I Filangieri*. Quaderno 2015-2016, pp. 283-303.

## Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei Deputati. Approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016.

Regolamento della Camera dei Deputati (Testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 1971, n. 53, aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte).

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143 2007-143 (Testo coordinato da: deliberazione assembleare n. 155 del 25 marzo 2014).

Regolamento interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Pubblicato sul B.U.R. 4/11/2005, S.S. n. 23 (testo aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte).

Regolamento interno del Consiglio regionale della Liguria - Assemblea legislativa della Liguria. (Approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 9 giugno 2006, n. 18).

Regolamento generale del Consiglio regionale della Regione Lombardia. Regolamento Interno 9 giugno 2009, n. VIII/840. Pubblicato sul BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009.

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche (Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 70 del 4 luglio 2017 con deliberazione n. 56 e pubblicato nel BUR n. 81 del 27 luglio 2017).

Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte. Deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009 (testo aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte).

Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna. Testo approvato nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988 (testo aggiornato con le modificazioni successivamente introdotte).

Regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27. Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale della Toscana. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.04.2015.

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1. Pubblicato sul Bur n. 38 del 17/04/2015.

Statuto della Regione Emilia - Romagna. Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 61 dell'1 aprile 2005.

Statuto d'autonomia della Lombardia. Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del 31 agosto 2008.

**Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, per audizione in Commissione Consiliare.**

Gentilissimo/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 desidero informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:

**Titolare, Delegato e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Puglia, con sede in Via Capruzzi, n. 104, tel. +39 080.5402772, protocollo@pec.consiglio.puglia.it, che ha delegato per lo specifico trattamento in oggetto la Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari, PEC: sezione.assemblea@pec.consiglio.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati del Consiglio regionale della Puglia è l'Avv. Silvia Piemonte, nominata con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 159 del 24/05/2018. PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it, tel. 080.540.6925.

**Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

Il trattamento è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale delle Commissioni consiliari. Tale finalità è riconducibile alle disposizioni relative al trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali di cui all'articolo 86 del Reg. UE 679/2016.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Reg. UE 679/2016.

La previsione regolamentare che disciplina il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività degli organi consiliari della Regione Puglia è il Regolamento regionale 25 maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03).

**Destinatari e categorie di destinatari dei dati e trasferimento dei dati.**

I Suoi dati possono essere comunicati, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. I Suoi dati saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

**Modalità del trattamento e conservazione dei dati**

I dati di contatto da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per inviarle eventuali comunicazioni inerenti alle attività delle Commissioni consiliari. Il Suo eventuale intervento in audizione verrà riportato nel processo verbale della seduta che è oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio regionale, come disposto dall'art.11 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Il Suo eventuale contributo scritto, con le Sue generalità, potrà essere oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale del Consiglio regionale, previo oscuramento di eventuali dati non oggetto di diffusione ai sensi di legge.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Reg. UE 679/2016, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Reg. UE 679/2016 e dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.

Le segnalo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 679/2016, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

**Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo. L'eventuale Suo rifiuto comporta l'impossibilità di consentire un Suo intervento in audizione e di pubblicare il Suo

contributo scritto sul portale istituzionale del Consiglio regionale. Si precisa che l'intervento da pubblicare non potrà contenere dati personali di soggetti terzi, né dichiarazioni illecite o che possano risultare diffamatorie, ovvero integrare altre fattispecie di reato.

**Diritti dell'interessato**

In relazione ai dati personali da Lei forniti che la riguardano, ferme restando le condizioni ed i limiti stabiliti dal Reg. 679/16 e dal D.Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di accedere ai dati personali ed alle informazioni contenute (art. 15 del Reg. UE 679/2016), di chiedere la rettifica (art. 16 del Reg. UE 679/2016), di richiedere la cancellazione (Art.17 del Reg. UE 679/2016), di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 del Reg. UE 679/2016), di opporsi al trattamento (art. 21 del Reg. UE 679/2016) e di proporre reclamo (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

Per il Consiglio regionale della Puglia - Titolare  
La Dirigente della Sezione assemblea e Commissioni Consiliari

(Firma) \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

- dichiaro di aver preso visione delle presenti informazioni;
- dichiaro che nulla osta alla pubblicazione del mio intervento, allegato alla presente, sul portale istituzionale del Consiglio regionale;
- dichiaro che nulla osta alla pubblicazione delle mie generalità sul portale istituzionale del Consiglio regionale.

(Data) \_\_\_\_\_

(Firma) \_\_\_\_\_

26/11